



# COMUNE DI FICARAZZI

## Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 Del 05/12/2025	PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1521 del 20.12.2024 ASSUNTA AL PROT. N. 2389 DEL 06/02/2025 ED ANNULLAMENTO ART. 5 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001, COSÌ COME RECEPITO IN SICILIA DALL'ART. 103 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 41 DEL 26.10.2022
-------------------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 12:00 e segg, nella casa comunale.

Alla I convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Presente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Presente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Assente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Presente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Di Noto Oriana	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Presente
13	Curvato Maria	Consigliere	Assente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Assente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Assente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 4

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Manta Adriana

La seduta è pubblica.

**Il Presidente** introduce il punto all'o.d.g cede poi la parola al Responsabile del Settore, Ing. Salvatore Cecchini affinché relazioni.

L'Ing. Cecchini illustra la proposta e, a tal fine, ricorda che il Consiglio comunale nell'ottobre del 2022 aveva approvato il regolamento in argomento al fine di regolamentare l'installazione di antenne all'interno del territorio comunale. Una società del settore ha impugnato il diniego espresso dall'Ente sulla scorta del regolamento e il TAR, con sentenza n. 1521 del 2024, ha annullato il regolamento nella parte impugnata. Il Consiglio comunale è chiamato a prendere atto della sentenza e cassare la lettera B) dell' art. 5, di cui da lettura.

Il Consigliere F. Paolo Martorana non condivide la condanna dell'Amministrazione a pagare le spese perché l'amministrazione non si è costituita e, normalmente, il giudice non condanna la parte non costituita. Nel merito trova lodevole che l'Ente si sia dotato di un regolamento ma è pur vero che non si può non riconoscere che la tecnologia di cui tutti fruiamo, necessita dell'installazione delle antenne e dunque non si possono non cedere spazi del territorio. Osserva poi che sul punto di diritto il TAR dice che le previsioni di cui all'art 5 sono carenti di uno studio che garantisca la copertura di rete su tutto il territorio. Chiede se l'orientamento dell'ufficio e dell'amministrazione sia di intervenire su art 5 e modificarlo secondo le indicazioni del TAR .

L'Ing Cecchini sottolinea che il giudice amministrativo dice che deve essere elaborato un piano di concerto tra gli operatori e il Comune per il tramite di società specializzata. Il rischio è sperperare soldi per affidare l'incarico ad una società specializzata per l'elaborazione di un piano che potrebbe non essere condiviso dai gestori.

Conclusi gli interventi , **il Presidente** mette in votazione la proposta in esame.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta



# COMUNE DI FICARAZZI

## Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*

### PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 19/11/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1521 del 20.12.2024 ASSUNTA AL PROT. N. 2389 DEL 06/02/2025 ED ANNULLAMENTO ART. 5 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001, COSÌ COME RECEPITO IN SICILIA DALL'ART. 103 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 41 DEL 26.10.2022 PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1521 del 20.12.2024 ASSUNTA AL PROT. N. 2389 DEL 06/02/2025 ED ANNULLAMENTO ART. 5 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001, COSÌ COME RECEPITO IN SICILIA DALL'ART. 103 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 41 DEL 26.10.2022

**Il Responsabile del Settore III  
Sottopone al Consiglio Comunale  
la seguente proposta di Deliberazione**

*Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno*

**Vista** la deliberazione n. 41 del 26.10.2022 di approvazione del regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, approvato con deliberazione n. 41 del 26.10.2022;

**Vista** l'istanza assunta al protocollo SUAP n. 13970161009-10072024-1703 del 30/07/2024, con la quale la Società ILIAD ITALIA S.p.A. c.f. 13970161009 e P. Iva 13970161009, con sede in Viale Francesco Restelli n.1/A 20124 Milano, chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 e 49 del D. Igs n.259/2003, per l'installazione di una nuova Stazione Radio Base;

**Visto** il parere negativo prot. n. 13502 del 06/08/2024, emesso da questo settore in forza del regolamento adottato con Deliberazione C.C. n.41 del 26/10/2022;

**Visto** il Ricorso al TAR presentato dalla società Iliad italia S.p.A. ed assunto al prot. n. 18552 del 30/10/2024;

**Vista** la sentenza n. 1521/2024 assunta al prot. n. 2389/2025 che annulla l'art. 5 lettera b del Regolamento Comunale di cui all'oggetto, che testualmente cita:

*Criteri di localizzazione*

*Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggetti a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni e fatto salvo il principio di minimizzare, i gestori dovranno preferenziare le aree di seguito elencate:*

1. *Aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate oppure in zona D a condizione che l'impianto sia distanziato di almeno 250 metri dalle zone abitate (Zona A, B e C) e da altro impianto, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere degli organi competenti.*
2. *I siti già autorizzati potranno permanere ma non potranno essere utilizzati per l'installazione di tecnologia 5G tranne nel caso in cui rispettino le prescrizioni del presente regolamento*

*Solo se le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, idonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio, ove si dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un area, comunque nel rispetto delle aree sensibili, così come indicate all'art. 4 del presente regolamento, le richieste verranno valutate dall'ufficio comunale e trasmesse al Consiglio Comunale per l'approvazione in deroga al presente regolamento.*

**Ritenuto** necessario prendere atto dei principi di giurisprudenza richiamati nella sentenza di che trattasi, cioè:

- che, sulla base del vigente quadro normativo, “*le infrastrutture di telefonia mobile sono considerate opere di "pubblica utilità" e sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria*” (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (*Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41*);
- che, come sottolineato dal C.G.A. Sicilia (sentenza n. 725/2021) e dal Consigliodi Stato (sez. III – 30/9/2015 n. 4577) su fattispecie analoghe “*La disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonché la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato ...*”, mentre alle Regioni e ai Comuni “*non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura ...)*” (*C.S., VI^, n.3452/2006; Id., n.2371/2010; Id.n.44/2013*);
- che va dichiarata l'illegittimità dei regolamenti “*che prevedono una zonizzazione indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile e che, cioè, circoscrivono gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull'intero territorio comunale l'intera copertura del servizio*” (*C.S., IV, n.1431/2007*);
- che *Consiglio di Stato (Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44) ha ribadito che "alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di*

*riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi);*

**Ritenuto** pertanto conseguentemente necessario procedere alla modifica del Regolamento di cui alla delibera sopra citata;

#### **PROPONE**

1. **Di prendere atto** della Sentenza n. 1521/2024 assunta al prot. 2389/2025;
2. **Di Modificare** il Regolamento approvato con deliberazione n. 41 del 26.10.2022 abrogando l'art. 5 lettera b.
3. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto, entro i termini di legge, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015", dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti Organi indirizzo politico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1521 del 20.12.2024 ASSUNTA AL PROT. N. 2389 DEL 06/02/2025 ED ANNULLAMENTO ART. 5 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001, COSI' COME RECEPITO IN SICILIA DALL'ART. 103 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 41 DEL 26.10.2022 dotata dei prescritti pareri favorevoli

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

## DELIBERA

**Di approvare** la proposta a oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1521 del 20.12.2024 ASSUNTA AL PROT. N. 2389 DEL 06/02/2025 ED ANNULLAMENTO ART. 5 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001, COSI' COME RECEPITO IN SICILIA DALL'ART. 103 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 41 DEL 26.10.2022 che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
<b>Domino Pietro</b>  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	<b>Dott. Marco Martorana</b>  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	<b>Dott.ssa Manta Adriana</b>  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

### CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott.ssa Manta Adriana**  


*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

---

## CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)  
• Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott.ssa Manta Adriana**  


*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*